

Federazione Italiana Giuoco Handball

Pallamano

Ufficio Attività Agonistica

Giudice Sportivo Nazionale

Tribunale Federale

Corte Sportiva d'Appello

Corte d'Appello Federale



**COMUNICATO
UFFICIALE
N. 18 del 08/02/2017**

Campionato SERIE A MASCHILE - 1^ DIVISIONE NAZIONALE Girone A**4^ Giornata di Ritorno del 21/01/2017**

PRESSANO LOACKER-VOLKSBANK BOZEN 08.02.2017

6^ Giornata di Ritorno del 04/02/2017

PRESSANO ALPERIA MERAN 19 - 23
 METALLSIDER MEZZOCORONA PRINCIPE TRIESTE 17 - 29
 MALO LOACKER-VOLKSBANK BOZEN 25 - 33
 EPPAN MUSILE 34 - 22
 CASSANO MAGNAGO BRIXEN 27 - 19

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	V7m	P.	P7m	F.	S.	Punti	PEN.
LOACKER-VOLKSBANK BOZEN	14	0	13	0	1	0	402	315	39	0
PRESSANO	14	0	12	1	1	0	354	257	38	0
PRINCIPE TRIESTE	15	0	10	1	3	1	425	342	33	0
ALPERIA MERAN	15	0	10	0	5	0	388	349	30	0
CASSANO MAGNAGO	15	0	6	1	7	1	383	354	21	0
EPPAN	15	0	6	0	8	1	352	364	19	0
MALO	15	0	6	0	9	0	397	415	18	0
BRIXEN	15	0	5	0	10	0	334	342	15	0
METALLSIDER MEZZOCORONA	15	0	3	0	12	0	284	394	9	0
MUSILE	15	0	0	0	15	0	329	516	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Nazionale
 Avv. Raoul Barsanti

Campionato A2 MASCHILE Girone B**3^ Giornata di Ritorno del 04/02/2017**

GRIDIRON	ROVERETO	29 - 26
ARCOBALENO	TAUFERS	21 - 12
EMMETI GROUP	ODERZO	25 - 34
Riposa: OPICINA		

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	V7m	P.	P7m	F.	S.	Punti	PEN.
ARCOBALENO	9	0	7	0	2	0	251	176	21	0
ODERZO	9	0	6	1	2	0	258	219	20	0
GRIDIRON	9	0	6	0	3	0	250	265	18	0
TAUFERS	8	0	5	0	2	1	230	191	16	0
EMMETI GROUP	8	0	4	0	4	0	224	213	12	0
OPICINA	8	0	1	0	7	0	170	229	3	0
ROVERETO	9	0	0	0	9	0	211	301	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti**

Campionato A2 MASCHILE Girone C**3^ Giornata di Ritorno del 05/02/2017**

FOLLONICA	PRATO	14 - 32
FERRARA UNITED	POGGIBONSESE	29 - 26
MODENA	ESTENSE	29 - 27
SECCHIA RUBIERA	MASSA MARITTIMA	28 - 24

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	V7m	P.	P7m	F.	S.	Punti	PEN.
MODENA	10	0	8	1	1	0	303	216	26	0
FERRARA UNITED	10	0	8	0	2	0	307	264	24	0
PRATO	10	0	5	1	4	0	256	218	17	0
SECCHIA RUBIERA	10	0	5	0	5	0	285	253	15	0
MASSA MARITTIMA	10	0	4	0	5	1	311	290	13	0
ESTENSE	10	0	4	0	5	1	286	277	13	0
POGGIBONSESE	10	0	4	0	6	0	253	259	12	0
FOLLONICA	10	0	0	0	10	0	160	384	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti**

Campionato A2 MASCHILE Girone D**3^ Giornata di Ritorno del 04/02/2017**

CUS CASSINO
LIONS TERAMO
Riposa: PUTIGNANO CAPUA

N.H.C. PROGER TERAMO
LAZIO

Vedi Decisione
32 - 20

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	V7m	P.	P7m	F.	S.	Punti	PEN.
LIONS TERAMO	7	0	7	0	0	0	238	139	21	0
PUTIGNANO	6	0	4	0	2	0	170	150	12	0
N.H.C. PROGER TERAMO	6	0	4	0	2	0	151	139	12	0
LAZIO	7	0	2	1	4	0	165	194	8	0
CUS CASSINO	7	0	1	0	5	1	166	213	4	0
CAPUA	7	0	1	0	6	0	168	223	3	0
PESCARA										

RITIRATA

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

GARA: CUS CASSINO - N.H.C. PROGER TERAMO del 04/02/2017

Il Giudice Sportivo Nazionale sospende l'omologazione della gara in attesa di accertamenti predisposti.

PESCARA:

Il Giudice Sportivo Nazionale vista la comunicazione inviata dalla Società PESCARA in data 1 febbraio 2017, con la quale si comunica il ritiro dal campionato di Serie A2 Maschile;

Ritenuto che tale ritiro configuri la fattispecie prevista dall'art. 9 R.A.S.F.

P.Q.M.

Dispone la collocazione d'ufficio della Squadra Pescara all'ultimo posto e l'annullamento di tutte le gare già disputate, l'inibizione per la squadra ritiratasi a svolgere ogni altra attività nell'anno sportivo in corso e l'ammenda di €3000,00 (TRE MILA/00) alla Società.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti

Campionato A2 MASCHILE Girone E**4^ Giornata di Ritorno del 04/02/2017**

CUS PALERMO	A.S. IMPIANTI AETNA MASCALUCIA	25 - 19
IL GIOVINETTO	CRAZY REUSIA	27 - 24
Riposa: T.H. ALCAMO		

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	V7m	P.	P7m	F.	S.	Punti	PEN.
IL GIOVINETTO	8	0	6	0	2	0	215	204	18	0
CRAZY REUSIA	7	0	4	1	2	0	165	163	14	0
A.S. IMPIANTI AETNA MASCALUCIA	7	0	4	0	3	0	173	164	12	0
T.H. ALCAMO	7	0	2	0	4	1	183	189	7	0
CUS PALERMO	7	0	1	0	6	0	168	184	3	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti**

Campionato 2^ DIVISIONE NAZIONALE FEMMINILE Girone A**1^ Giornata di Ritorno del 04/02/2017**

RALUCA	CELLINI PADOVA	23 - 22
SANLAZZARO	GUERRIERE MALO	35 - 19
CUM PETERE VALPELLICE	DERTHONA	26 - 19
LENO	FERRARIN	17 - 19
MUSILE	ODERZO	18 - 27

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	V7m	P.	P7m	F.	S.	Punti	PEN.
RALUCA	10	0	9	0	1	0	244	182	27	0
ODERZO	10	0	6	1	3	0	253	212	20	0
MUSILE	10	0	5	2	3	0	224	211	19	0
SANLAZZARO	10	0	5	0	4	1	248	212	16	0
CELLINI PADOVA	10	0	5	0	4	1	214	200	16	0
GUERRIERE MALO	10	0	5	0	4	1	214	230	16	0
CUM PETERE VALPELLICE	10	0	5	0	5	0	225	217	15	0
LENO	10	0	3	1	5	1	189	184	12	0
FERRARIN	10	0	3	0	7	0	192	232	9	0
DERTHONA	10	0	0	0	10	0	169	292	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti**

Campionato 2^ DIVISIONE NAZIONALE FEMMINILE Girone B**5^ Giornata di Ritorno del 04/02/2017**

SCHENNA	TAUFERS	16 - 15
BRUNECK	LOACKER-VOLKSBANK BOZEN	16 - 23
METALLSIDER MEZZOCORONA	HOCHPUSTERTAL	23 - 11
Riposa: ALGUND		

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	V7m	P.	P7m	F.	S.	Punti	PEN.
LOACKER-VOLKSBANK BOZEN	11	0	9	1	1	0	315	225	29	0
TAUFERS	11	0	9	0	1	1	281	209	28	0
ALGUND	10	0	6	0	4	0	230	233	18	0
BRUNECK	10	0	5	0	5	0	215	192	15	0
SCHENNA	10	0	2	1	7	0	204	276	8	0
METALLSIDER MEZZOCORONA	10	0	2	0	7	1	189	215	7	0
HOCHPUSTERTAL	10	0	1	0	9	0	183	267	3	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO**

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti

Campionato 2^ DIVISIONE NAZIONALE FEMMINILE Girone C**5^ Giornata di Andata del 04/02/2017**

TUSHE PRATO	LA TORRE	20 - 16
MARCONI JUMPERS	MUGELLO	21 - 22
BAZZANO	CINGOLI	21 - 30

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	V7m	P.	P7m	F.	S.	Punti	PEN.
CINGOLI	5	0	5	0	0	0	144	111	15	0
MARCONI JUMPERS	5	0	3	0	2	0	113	96	9	0
TUSHE PRATO	5	0	3	0	2	0	117	106	9	0
MUGELLO	5	0	3	0	2	0	116	105	9	0
LA TORRE	5	0	1	0	4	0	103	126	3	0
BAZZANO	5	0	0	0	5	0	99	148	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti**

Campionato 2^ DIVISIONE NAZIONALE FEMMINILE Girone D**5^ Giornata di Andata del 05/02/2017**

META 2 A.S. DILETTANTISTICA	VALENTINO FERRARA	33 - 10
PDO ONMIC SALERNO	VERESSENZE MESSINA	15 - 28
FONDI	CASSA RURALE PONTINIA	24 - 23

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	V7m	P.	P7m	F.	S.	Punti	PEN.
VERESSENZE MESSINA	5	0	4	0	1	0	140	86	12	0
PDO ONMIC SALERNO	5	0	3	0	2	0	124	103	9	0
CASSA RURALE PONTINIA	5	0	3	0	2	0	118	97	9	0
FONDI	5	0	3	0	2	0	118	110	9	0
META 2 A.S. DILETTANTISTICA	5	0	2	0	3	0	124	117	6	0
VALENTINO FERRARA	5	0	0	0	5	0	49	160	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: META 2 A.S. DILETTANTISTICA - VALENTINO FERRARA del 05/02/2017****VALENTINO FERRARA:** AMMENDA DI € 80,00 (OTTANTA/00) per avere iscritto a referto solo 9 atlete (Vademecum pag. 72 - art.15 R.G.D.)**Il Giudice Sportivo Nazionale**
Avv. Raoul Barsanti

Campionato 2^ DIVISIONE NAZIONALE FEMMINILE Girone E**3^ Giornata di Doppia Andata del 28/01/2017**SASSARI 1976
Riposa: SARDEGNA

KARALIS

13 - 27

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	V7m	P.	P7m	F.	S.	Punti	PEN.
SARDEGNA	6	0	5	0	1	0	122	87	15	0
KARALIS	6	0	4	0	2	0	128	97	12	0
SASSARI 1976	6	0	0	0	6	0	74	140	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Raoul Barsanti**

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 25.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. CHELI Alessio, quale tesserato della Società ASD MEDICEA e della Società ASD MEDICEA.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irrualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- il tesserato Cheli Alessio, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Medicea, cod. fed. 3884, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Medicea, cod. fed. 3884, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Il Tribunale federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto delle risultanze emerse anche nel corso dell'udienza

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo infliggere:

- al tesserato Cheli Alessio, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 24.02.2017;
- alla Società ASD Medicea, cod. fed. 3884, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 25.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. CORTI Gastone, quale tesserato della Società ASD POL. CINGOLI e della Società ASD POL.CINGOLI.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irritualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- il tesserato Corti Gastone, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pol. Cingoli, cod. fed. 0888, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Pol. Cingoli, cod. fed. 0888, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Il Tribunale federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto delle risultanze emerse anche nel corso dell'udienza

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo infliggere:

- al tesserato Corti Gastone, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 24.02.2017;
- alla Società ASD Pol. Cingoli, cod. fed. 0888, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 25.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. LEITNER Stefan, quale tesserato della Società SSV BRIXEN e della Società SSV BRIXEN.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irrualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- il tesserato Leitner Stefan, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società SSV Brixen, cod. fed. 0034, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società SSV Brixen, cod. fed. 0034, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Il Tribunale federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto delle risultanze emerse anche nel corso dell'udienza

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo infliggere:

- al tesserato Leitner Stefan, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 24.02.2017;
- alla Società SSV Brixen, cod. fed. 0034, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 25.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti della Sig.ra SEEBACHER Evi, quale tesserata della Società ASD BOZEN e della Società ASD BOZEN.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irrualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- la tesserata Seebacher Evi, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Bozen, cod. fed. 0011, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Bozen, cod. fed. 0011, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Il Tribunale federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto delle risultanze emerse anche nel corso dell'udienza

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo infliggere:

- alla tesserata Seebacher Evi, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 24.02.2017;
- alla Società ASD Bozen, cod. fed. 0011, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 25.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. BERNARDINI Marcello, quale tesserato della Società ASD US OLIMPIC MASSA MARITTIMA e della Società ASD US OLIMPIC MASSA MARITTIMA.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irritualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- il tesserato Bernardini Marcello, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD US Olympic Massa Marittima, cod. fed. 0023, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD US Olympic Massa Marittima, cod. fed. 0023, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

RILEVATO che prima dell'inizio del dibattimento il difensore Avv. Fontana, giusta nomina in atti, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 45 Regolamento Giustizia e Disciplina per Bernardini Marcello, sanzione finale dell'inibizione di giorni 20 e per la Società ASD US Olympic Massa Marittima, cod. fed. 0023, dell'ammenda di euro 33,55;

CONSIDERATO che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

Il Tribunale federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto della istanza di patteggiamento e rilevato che, nel caso di specie, le sanzioni indicate non risultano congrue

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo infliggere:

- al tesserato Bernardini Marcello, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 24.02.2017;
- alla Società ASD US Olympic Massa Marittima, cod. fed. 0023, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 25.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. BERTELEGNI Andrea, quale tesserato della Società ASD LEONI TORTONA e della Società ASD LEONI TORTONA.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irrualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- il tesserato Bertelegni Andrea, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Leoni Tortona, cod. fed. 3739, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Leoni Tortona, cod. fed. 3739, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

RILEVATO che prima dell'inizio del dibattimento il difensore Avv. Fontana, giusta nomina in atti, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 45 Regolamento Giustizia e Disciplina per Bertelegni Andrea, sanzione finale dell'inibizione di giorni 20 e per la Società ASD Leoni Tortona, cod. fed. 3739, dell'ammenda di euro 33,55;

CONSIDERATO che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

Il Tribunale federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto della istanza di patteggiamento e rilevato che, nel caso di specie, le sanzioni indicate non risultano congrue

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo infliggere:

- al tesserato Bertelegni Andrea, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 24.02.2017;
- alla Società ASD Leoni Tortona, cod. fed. 3739, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 25.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. GUSSARINI Ermanno, quale tesserato della Società ASD PALLAMANO PALAZZOLO e della Società ASD PALLAMANO PALAZZOLO.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irritualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- il tesserato Gussarini Ermanno, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pallamano Palazzolo, cod. fed. 3888, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2 e 3, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Pallamano Palazzolo, cod. fed. 3888, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

RILEVATO che prima dell'inizio del dibattimento il difensore Avv. Fontana, giusta nomina in atti, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 45 Regolamento Giustizia e Disciplina per Gussarini Ermanno, sanzione finale dell'inibizione di giorni 20 e per la Società ASD Pallamano Palazzolo, cod. fed. 3888, dell'ammenda di euro 33,55;

CONSIDERATO che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

Il Tribunale federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto della istanza di patteggiamento e rilevato che, nel caso di specie, le sanzioni indicate non risultano congrue

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo infliggere:

- al tesserato Gussarini Ermanno, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 24.02.2017;
- alla Società ASD Pallamano Palazzolo, cod. fed. 3888, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 25.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. POLI Fabio, quale tesserato della Società ASD PALLAMANO ROVERETO e della Società ASD PALLAMANO ROVERETO.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irrualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- il tesserato Poli Fabio, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pallamano Rovereto, cod. fed. 1688, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2 e 3, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Pallamano Rovereto, cod. fed. 1688, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

RILEVATO che prima dell'inizio del dibattimento il difensore Avv. Fontana, giusta nomina in atti, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 45 Regolamento Giustizia e Disciplina per Poli Fabio, sanzione finale dell'inibizione di giorni 20 e per la Società ASD Pallamano Rovereto, cod. fed. 1688, dell'ammenda di euro 33,55;

CONSIDERATO che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

Il Tribunale federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto della istanza di patteggiamento e rilevato che, nel caso di specie, le sanzioni indicate non risultano congrue

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo infliggere:

- al tesserato Poli Fabio, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 24.02.2017;
- alla Società ASD Pallamano Rovereto, cod. fed. 1688, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 25.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. POMPILII Paolo, quale tesserato della Società ASD GIOVANILE TERAMO e della Società ASD GIOVANILE TERAMO.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irrualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- il tesserato Pompilii Paolo, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Giovanile Teramo, cod. fed. 2086, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Giovanile Teramo, cod. fed. 2086, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

RILEVATO che prima dell'inizio del dibattimento il difensore Avv. Fontana, giusta nomina in atti, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 45 Regolamento Giustizia e Disciplina per Pompilii Paolo, sanzione finale dell'inibizione di giorni 20 e per la Società ASD Giovanile Teramo, cod. fed. 2086, dell'ammenda di euro 33,55;

CONSIDERATO che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

Il Tribunale federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto della istanza di patteggiamento e rilevato che, nel caso di specie, le sanzioni indicate non risultano congrue

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo infliggere:

- al tesserato Pompilii Paolo, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 24.02.2017;
- alla Società ASD Giovanile Teramo, cod. fed. 2086, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 25.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. SCHEDONI Angelo, quale tesserato della Società SCUOLA PALL.MODENA SPM e della Società SCUOLA PALL.MODENA SPM.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irrualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- il tesserato Schedoni Angelo, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Scuola Pall. Modena SPM, cod. fed. 3277, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società Scuola Pall. Modena SPM, cod. fed. 3277, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

RILEVATO che prima dell'inizio del dibattimento il difensore Avv. Fontana, giusta nomina in atti, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 45 Regolamento Giustizia e Disciplina per Schedoni Angelo, sanzione finale dell'inibizione di giorni 20 e per la Società Scuola Pall. Modena SPM, cod. fed. 3277, dell'ammenda di euro 33,55;

CONSIDERATO che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

Il Tribunale federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto della istanza di patteggiamento e rilevato che, nel caso di specie, le sanzioni indicate non risultano congrue

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo infliggere:

- al tesserato Schedoni Angelo, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 24.02.2017;
- alla Società Scuola Pall. Modena SPM, cod. fed. 3277, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 25.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. STRADA Angelo Antonio, quale tesserato della Società ASD POL. FERRARIN e della Società ASD POL. FERRARIN.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irrualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- il tesserato Strada Angelo Antonio, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pol. Ferrarin, cod. fed. 0485, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Pol. Ferrarin, cod. fed. 0485, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

RILEVATO che prima dell'inizio del dibattimento il difensore Avv. Fontana, giusta nomina in atti, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 45 Regolamento Giustizia e Disciplina per Strada Angelo Antonio, sanzione finale dell'inibizione di giorni 20 e per la Società ASD Pol. Ferrarin, cod. fed. 0485, dell'ammenda di euro 33,55;

CONSIDERATO che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

Il Tribunale federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto della istanza di patteggiamento e rilevato che, nel caso di specie, le sanzioni indicate non risultano congrue

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo infliggere:

- al tesserato Strada Angelo Antonio, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 24.02.2017;
- alla Società ASD Pol. Ferrarin, cod. fed. 0485, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 25.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti della Sig.ra TIBERI Valeria, quale tesserata della Società ASD HANDBALL MARCHE e della Società ASD HANDBALL MARCHE.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irrualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- la tesserata Tiberi Valeria, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Handball Marche, cod. fed. 3500, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2 e 3, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Handball Marche, cod. fed. 3500, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

RILEVATO che prima dell'inizio del dibattimento il difensore Avv. Fontana, giusta nomina in atti, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 45 Regolamento Giustizia e Disciplina per Tiberi Valeria, sanzione finale dell'inibizione di giorni 20 e per la Società ASD Handball Marche, cod. fed. 3500, dell'ammenda di euro 33,55;

CONSIDERATO che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

Il Tribunale federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto della istanza di patteggiamento e rilevato che, nel caso di specie, le sanzioni indicate non risultano congrue

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo infliggere:

- alla tesserata Tiberi Valeria, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 24.02.2017;
- alla Società ASD Handball Marche, cod. fed. 3500, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 25.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. MAGRI Maurizio, quale tesserato della Società ASD ARIOSTO FERRARA e della Società ASD ARIOSTO FERRARA.

/-----/

PREMESSO che l'indagine della Procura Federale scaturisce da un esposto che, ancorché irrualmente presentato in data 25 maggio 2016 da un tesserato, ha dato luogo comunque all'avvio e completamento di una inchiesta finalizzata ad accertare, avvalendosi della Segreteria Generale FIGH, il rispetto della normativa sulla certificazione medica necessaria per lo svolgimento dell'attività agonistica da parte di società partecipanti ai campionati U12;

PREMESSO che la Segreteria Generale, pertanto, richiedeva, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, la produzione della certificazione medica suddetta;

PRESO ATTO che all'esito di quanto emerso nel corso dell'attività di indagine, la Procura Federale con provvedimento datato 7 dicembre 2016 deferiva:

- il tesserato Magri Maurizio, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Ariosto Ferrara, cod. fed. 3664, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 13 del Regolamento Organico, dell'art. 6 comma 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1 comma 2, 6 e 16 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina;
- la Società ASD Ariosto Ferrara, cod. fed. 3664, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina.

Il Tribunale federale, ritenuti fondati ed ampiamente provati gli addebiti contestati, dopo approfondita valutazione, tenuto conto delle risultanze emerse anche nel corso dell'udienza

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene congruo infliggere:

- al tesserato Magri Maurizio, nella sua qualità in atti, l'inibizione a svolgere ogni attività federale fino a tutto il 24.02.2017;
- alla Società ASD Ariosto Ferrara, cod. fed. 3664, l'ammenda di euro 50,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 25.01.2017

Deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. MAGRI Maurizio, quale tesserato della Società ASD ARIOSTO FERRARA e della Società ASD ARIOSTO FERRARA.

/-----/

- RILEVATO che è presente la Procura Federale, la quale nel riportarsi all'atto di deferimento e tenuto conto che non è pervenuta alcuna istanza formale ex art. 45 RGD, chiede che previa affermazione della responsabilità disciplinare dei deferiti, siano inflitte le seguenti sanzioni: per il Sig. Maurizio Magri l'inibizione per mesi quattro; per la società ASD Ariosto Ferrara l'ammenda di € 1.000,00;
- RILEVATO che è presente per i deferiti il difensore, il quale rileva che in più occasioni ha richiesto via pec un patteggiamento, ma non vi è stato alcun accordo con la Procura Federale;
- RILEVATO che il difensore dei deferiti ha altresì reiterato nel corso della seduta la richiesta di patteggiamento (giorni venti per il legale rappresentante ed € 33,50 per la società), ma la Procura Federale non ha prestato il consenso;
- RILEVATO che la Segreteria Generale, a seguito di verifica operata su moduli originali di tesseramento di quattro atlete e non avendo avuto riscontro alcuno da parte della società ASD Ariosto Ferrara, ai sensi dell'art. 31 comma 12 del Regolamento Organico, trasmetteva gli atti alla Procura Federale;
- RILEVATO che la Procura Federale convocava, nelle forme e con le modalità prescritte dalla vigente normativa, il sig. Maurizio Magri per il giorno 14 ottobre 2016, il quale dichiarava di essere a conoscenza del mancato invio dei moduli relativi a quattro atlete, ma precisava che tutte le atlete che hanno giocato erano regolarmente tesserate e che della vicenda se ne era occupato il vice Presidente;
- RILEVATO che tale argomentazione difensiva non fa venir meno la condotta disciplinare contestata;
- RILEVATO che all'esito dell'indagine condotta la Procura Federale deferiva il Presidente e legale rappresentante della società ASD Ariosto Ferrara sig. Magri Maurizio, per la violazione di cui al combinato disposto degli artt. 11 comma 1 dello Statuto Federale, 1 comma 2 e 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina e 31 comma 12 del Regolamento Organico e la Società ASD Ariosto Ferrara, cod. fed. 3664, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- CONSIDERATO che la contestazione di cui al deferimento appare pertanto provata;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, accogliendo parzialmente le richieste della Procuratore Federale, irroga ai deferiti le seguenti sanzioni disciplinari:

- al Sig. Maurizio Magri, tenuto conto della inibizione già inflitta fino al 24.02.2017, l'inibizione a svolgere attività federale per due mesi a decorrere dal 25.02.2017 fino a tutto il 24.04.2017;
- alla società ASD Ariosto Ferrara l'ammenda di € 500,00.

F.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu

TRIBUNALE FEDERALE
Seduta del 02.02.2017

Ordinanza procedimento disciplinare nei confronti di:

- Abdelwahab Hosameldinne
- Loria Pasquale
- PDO Salerno

/-----/

Il Tribunale Federale:

preso atto che il Loria Pasquale ha inviato attestato telematico di malattia per impedimento a comparire alla seduta odierna;

preso atto inoltre che il difensore della PDO Salerno ha inviato documentazione attestante l'impedimento a comparire alla seduta odierna essendo impegnato in una udienza civile al Tribunale di Latina;

preso atto inoltre che il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 44 comma 7 del Regolamento Giustizia e Disciplina, ha inoltrato all'organo federale competente gli atti di indagine riferiti ai Sigg. Abdelwahab Hosameldinne e Pasquale Loria affinché informi l'autorità giudiziaria competente;

Il Tribunale Federale rinvia la trattazione del procedimento disciplinare alla seduta del 17 marzo 2017 nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 41 comma 1 Regolamento Giustizia e Disciplina.

f.to Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Carlo Porceddu